



## GUIDA: Fasi procedurali, competenze e terminologia per l'elaborazione delle misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

### Fasi procedurali e competenze

#### Oml

1. **Definire i lavori pericolosi** – sulla base delle competenze operative stabilite dagli atti normativi in materia di formazione (OFor e PianoFor).

#### Specialista MSSL

2. **Individuare i pericoli connessi allo svolgimento di tali lavori pericolosi.**
3. Confrontare tali pericoli con i **lavori pericolosi vietati ai giovani** avvalendosi della LISTA DI CONTROLLO SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base». Riportare le cifre e i testi corrispondenti della LISTA DI CONTROLLO SECO nell'Allegato 2.
4. **Stabilire i temi di prevenzione da trattare** in sede di formazione, istruzione e sorveglianza.

#### Oml con il sostegno di un/una specialista MSSL

5. **Definire i luoghi di formazione** (azienda, con il supporto di CI e SP), **l'istruzione delle persone in formazione e gli anni** per la formazione, l'istruzione e la sorveglianza.
6. **Inviare alla SEFRI il modulo di richiesta e l'Allegato 2 del piano di formazione** (in una delle lingue ufficiali).

#### SEFRI & SECO

7. SEFRI **Verificare** la completezza della **richiesta** e inoltrare tutti i documenti ricevuti alla SECO.  
SECO Verificare che nell'Allegato 2 siano specificati tutti i pericoli e tutte le misure, consultando in merito la Suva e le altre organizzazioni professionali.  
Dopo 20 giorni lavorativi, informare la oml (SEFRI in Cc) sull'approvazione o sulle rettifiche richieste per ottenere l'accordo della SECO (SEFRI in Cc).  
SEFRI Dopo l'approvazione da parte della SECO, la SEFRI incarica la oml di occuparsi delle traduzioni.

#### Oml

8. **Tradurre** le misure di accompagnamento (nelle altre due lingue ufficiali).
9. **Inviare** alla SEFRI le misure di accompagnamento (in tre lingue).

#### SEFRI

10. **Approvare** le misure di accompagnamento, inviare una circolare informativa e versare il contributo forfettario.
11. **Rivedere parzialmente e approvare** l'OFor (articolo sulle deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi).

#### Autorità cantonali

12. **Verificare le autorizzazioni per formare apprendisti** sulla base dell'Allegato 2. La verifica viene effettuata da parte dell'ufficio cantonale della formazione professionale, che consulta l'ispettorato cantonale del lavoro (con eventuali controlli nelle aziende di tirocinio da parte dell'autorità competente).

<b>Terminologia</b>	
<b>Misure di accompagnamento</b>	Misure per le persone in formazione applicate durante la formazione, l'istruzione e la sorveglianza <u>parallelamente</u> a quelle previste per i collaboratori dell'azienda. Occorre indicare quali misure devono essere applicate secondo la prassi in quale periodo della formazione professionale di base.
<b>Lavori pericolosi</b>	Attività lavorative, contatti con prodotti o utilizzo di strumenti di lavoro pericolosi ai sensi dell'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani ( <a href="#">RS 822.115.2</a> ). Per quanto riguarda i lavori pericolosi stabiliti da una OFor, viene concessa una deroga ai giovani che svolgono la formazione professionale di base corrispondente (= persone in formazione).  Per maggiori dettagli si vedano gli elementi della LISTA DI CONTROLLO SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base».
<b>Pericoli</b>	Pericoli specifici legati alla pratica professionale e determinati da attività o contatti con prodotti o dall'utilizzo di alcuni strumenti di lavoro.
<b>Determinazione dei pericoli</b>	Individuazione e documentazione di <u>tutti</u> i potenziali pericoli per le persone in formazione.
<b>Misure di protezione (temi di prevenzione)</b>	Le <b>misure sostitutive e tecniche</b> (misure S & T) <u>non dipendono</u> dalle persone. Eccone alcuni esempi: - rimozione o sostituzione di strumenti e sostanze di lavoro pericolosi; - montaggio di dispositivi tecnici di protezione per la prevenzione degli infortuni.  Le <b>misure organizzative e personali</b> (misure O & P) <u>dipendono</u> dalle persone e quindi anche dalle esigenze dei giovani. In quanto tali si addicono come contenuti della formazione professionale di base (vedi riga sottostante). Eccone alcuni esempi: - formazione sull'utilizzo sicuro degli agenti chimici pericolosi per la salute in azienda o con il supporto della scuola professionale (SP) oppure in un corso interaziendale (CI); - istruzione sullo svolgimento di un lavoro pericoloso in azienda da parte di uno specialista adulto qualificato; - sorveglianza delle persone in formazione durante lo svolgimento di un lavoro pericoloso in azienda da parte di specialisti adulti qualificati; - fornitura di strumenti di lavoro adattabili alle esigenze individuali e di dispositivi di protezione individuale.
<b>Contenuti formativi (prevenzione) delle misure di accompagnamento</b>	Tutte le nozioni di prevenzione necessarie per lo svolgimento di lavori pericolosi. Eventuali supporti informativi esistenti (opuscoli, liste di controllo, pieghevoli, note informative, promemoria, dispositivi di protezione individuale) informativi possono essere citati indicando la fonte.
<b>Formazione</b>	Corso in cui un gruppo ristretto approfondisce un tema a livello teorico e, spesso, anche pratico.
<b>Istruzione</b>	Istruzioni o indicazioni operative impartite oralmente <u>da uno specialista</u> <sup>1</sup> che aiuta la persona in formazione a svolgere un'attività senza correre rischi o a utilizzare un prodotto o uno strumento di lavoro in completa sicurezza e secondo le disposizioni. Sono particolarmente indicate le istruzioni date sul posto, le dimostrazioni e le esercitazioni. In proposito si veda l'obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori stabilito dall'articolo 19 OLL 5 ( <a href="#">RS 822.115</a> ).
<b>Sorveglianza</b>	Osservazione mirata delle persone in formazione <u>da parte di uno specialista</u> per aumentare la loro sicurezza nello svolgimento di lavori pericolosi.

<sup>1</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia di formazione).